

INTESA PER LA DISTRIBUZIONE REGIONALE DELLA QUOTA ASSEGNATA A REGIONE LOMBARDIA DEL FONDO NAZIONALE PER L'ASSOCIAZIONISMO COMUNALE

Premesso che

- la Regione riconosce e promuove il ruolo delle autonomie locali e funzionali e ispira la sua azione legislativa e amministrativa al principio di sussidiarietà e pone a fondamento della propria attività di governo il principio della leale collaborazione con gli enti locali; incentiva e disciplina l'esercizio in forma associata delle funzioni di più enti, anche attraverso la valorizzazione delle comunità montane e in particolare dei comuni di piccole dimensioni e di quelli situati nelle zone montane o economicamente svantaggiate come sancito dagli artt. 3 e 4 dello Statuto di Autonomia di Regione Lombardia.
La generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative ivi comprese le Unioni di Comuni, ex TUEL.
- con Intesa n. 936 del 1° marzo 2006 "Intesa in ordine ai nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale, attuativa dell'intesa sancita con atto 873 del 28 luglio 2005. Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, 131" in sede di Conferenza Unificata tra Governo, Regioni, Province autonome e Enti locali, sono stati stabiliti i criteri in base ai quali distribuire le risorse per le quali la legge dello Stato prevede una specifica destinazione, diretta alle Unioni di Comuni e Comunità Montane, delle risorse che sono gestite direttamente dalle Regioni, secondo le loro discipline nel rispetto di tale destinazione e sono stati specificati, tra l'altro:
 - i criteri di riparto delle risorse tra le regioni;
 - i requisiti cui dovranno attenersi le discipline normative regionali;
 - le modalità in base alle quali la Conferenza Unificata individua le regioni le cui discipline normative corrispondono ai requisiti per la gestione regionale delle risorse statali.
- Regione Lombardia, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 dell'Intesa, ha richiesto alla Conferenza Unificata la propria partecipazione al riparto delle risorse statali mediante regionalizzazione dei fondi statali per l'associazionismo comunale per l'anno 2017;
- la Conferenza Unificata ha individuato la Regione Lombardia quale regione che partecipa al riparto delle risorse statali ai sensi dell'articolo 4, comma 2 dell'Intesa;
- l'articolo 5, comma 2 dell'Intesa prevede eventuali accordi assunti con le rappresentanze degli enti locali;

Considerato che

- ANCI e Regione Lombardia sostengono la gestione associata di funzioni e servizi comunali esercitata dalle unioni e dalle comunità montane e che pertanto entrambe si pongono come obiettivo comune la valorizzazione, l'efficacia e l'efficienza della gestione associata;

- Regione Lombardia intende procedere ad una intesa per la distribuzione regionale della quota assegnata del fondo nazionale per l'associazionismo comunale con Anci Lombardia in quanto rappresentante delle istanze degli enti locali;

tutto ciò premesso e considerato

SI SANCISCE LA SEGUENTE INTESA

Tre Regione Lombardia e Anci Lombardia

1) Accordo annuale sulla regionalizzazione del fondo nazionale per l'associazionismo comunale

Si concorda che a partire dal 2018, Regione Lombardia e ANCI Lombardia si accorderanno sull'opportunità di rinnovare, alla Conferenza Unificata, la domanda di regionalizzazione del fondo nazionale per l'associazionismo comunale.

2) Periodo transitorio triennale per la gestione dei fondi statali regionalizzati

- a) l'utilizzo del rr. 2/2209 per il riparto regionale ad Unioni di Comuni e Comunità Montane dei fondi statali regionalizzati avverrà con gradualità nell'arco del triennio 2017 - 2019;
- b) tramite DGR, ai sensi dell'art. 9, c. 1, lett. f) della lr 15/2017, sarà definita la metodologia per la gestione dei fondi statali regionalizzati, al fine di garantirne l'erogazione a tutte le Unioni di Comuni e alle Comunità Montane già costituite e a quelle che si costituiranno nel triennio che associano almeno due programmi per due comuni aderenti;
- c) nell'annualità 2017, i fondi statali regionalizzati saranno integralmente erogati con la metodologia di cui al punto 2.b);
- d) nelle due annualità successive, i fondi statali regionalizzati saranno erogati seguendo la metodologia di cui al punto 2.b), nelle percentuali che saranno definite in occasione dell'accordo di cui al punto 1);
- e) gli importi non erogati ai sensi del punto 2.d) dei fondi statali regionalizzati, nel 2018 e nel 2019, saranno erogati ai sensi del rr. 2/2009;
- f) nell'annualità 2020 i citati contributi statali saranno integralmente erogati ai sensi del rr 2/2009;

3) Indirizzi da adottare nella metodologia prevista al punto 2.b)

I fondi statali regionalizzati saranno erogati ispirandosi alle regole statali definite dal decreto del Ministero dell'Interno del 1° ottobre 2004, riservando una somma minima di € 2.000 a tutte le GA aventi diritto al contributo.

A tal fine si considereranno:

- a) la popolazione legale dell'unione dei comuni e dei comuni associati alle Comunità Montane;
- b) il numero di comuni facenti parte dell'unione dei comuni o comuni che abbiano delegato la Comunità Montana all'esercizio dei servizi/programmi in forma associata per almeno per due comuni;
- c) i servizi/programmi esercitati in forma associata per almeno due programmi;
- d) le spese impegnate e rendicontate per singolo servizio/programma con riferimento all'annualità precedente alla domanda;
- e) per le CCMM, solo le spese impegnate e rendicontate per singolo servizio/programma svolto in forma associata delegato dai comuni;

- f) per le Unioni di Comuni costituite nel 2017, o per le Unioni di Comuni, costituite nel 2016 che non hanno approvato il bilancio di previsione e pertanto non dispongono del conto consuntivo 2016, sarà considerata la sommatoria degli impegni del titolo I (Spese correnti) e II (Spese in conto capitale) assunti dai comuni aderenti nell'annualità precedente alla presentazione della domanda, per singolo servizio/programma associato;

4) Impegni economici per Regione Lombardia

- a) bandire ed erogare la quota assegnata a Regione Lombardia del fondo statale regionalizzato entro il 30 novembre di ogni anno fatto salvo l'avvenuto trasferimento da parte dello Stato;
- b) prevedere che gli atti regionali che contemplino l'erogazione di contributi ai comuni, prevedano, ove possibile in relazione alla tipologia di beneficio, specifici indici e criteri di priorità per le unioni e le comunità montane, anche riservando loro una quota parte di tali contributi regionali; ciò al fine di aumentare il complesso delle risorse regionali specificatamente destinate alla gestione associata di servizi comunali da parte di Unioni di Comuni e Comunità Montane, e di incrementare così la quota di fondi statali per l'associazionismo comunale spettante a Regione Lombardia nell'anno successivo;
- c) finanziare i fondi regionali per l'associazionismo comunale per il triennio 2017/2019 con un importo almeno pari allo stanziamento per l'anno 2016 (ordinari per le Unioni e Comunità Montane e straordinari per le Unioni), compatibilmente con le disponibilità del bilancio regionale;
- d) aumentare lo stanziamento per i contributi straordinari alle Unioni di Comuni del 2017, nella prima manovra di bilancio utile (assestamento), al fine di garantire il completo pagamento del contributo richiesto, conformemente ai parametri previsti dal rr. 2/2009 anche al fine di incrementare la quota di risorse regionali da rendicontare nel 2018 per l'assegnazione dei fondi statali per l'associazionismo comunale;

5) Attività congiunta di ANCI Lombardia e Regione Lombardia successiva alla sottoscrizione della presente intesa.

Regione Lombardia e ANCI Lombardia si impegnano a:

- a) avviare un tavolo di confronto sulle modifiche al regolamento regionale 2/2009, i cui lavori si concludano auspicabilmente entro la fine del 2018, per unificare e omogeneizzare la spesa regionale a favore delle UC e delle CCMM al fine di distribuire con un solo regolamento i fondi nazionali e contribuire alla progettazione della costituzione/riorganizzazione di Unioni di Comuni a condizione del trasferimento delle funzioni A e D di cui all'articolo 14, comma 27, del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010 con specifico impegno di trasferimento di tutti i contratti di lavoro del personale all'Unione;
- b) avvio di un monitoraggio congiunto del fondo nazionale per l'associazionismo comunale al fine di poter stabilizzare la regionalizzazione del fondo nazionale a decorrere dal 2020, strumento utile per rinnovare la metodologia di ripartizione tra le regioni dei fondi statali;
- c) avvio di un'attività di ricerca su parametri finanziari e di qualità dei servizi associati con particolare riferimento alle unioni e comunità montane.

Milano, li _____

Regione Lombardia

ANCI Lombardia